



N. R.G. 12332-sub 1/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione II Civile

ORDINANZA DI CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE*ex ART. 19 CCII***Il Giudice Delegato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli**

Letto il ricorso depositato telematicamente in data 15.3.2024, da parte di

con sede legale a

tempore liquidatore
disgiuntamente, dagli

, in persona del legale rappresentante *pro*
, rappresentati e difesi, unitamente e
, i quali
indicano, per le notifiche e le comunicazioni, i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

giusta procura alle liti allegata al ricorso;

provvedendo a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in modalità da remoto mediante
l'applicativo Microsoft Teams in data 30 aprile 2024;

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

“ CHIEDE

*...ii) In via cautelare, anche ai sensi dell'art. 19, C.C.I.I., disporre e/o ordinare (a .., ovvero
ove occorra anche alle Banche infra indicate), la sospensione (ovvero, ove ritenuto, l'interruzione)
del procedimento di escussione della garanzia (e l'interruzione dell'istruttoria in corso di
svolgimento presso , attivato dagli istituti di credito*

in danno del beneficiario finale della predetta garanzia,

*e quindi inibire che esegua il pagamento delle somme garantite in favore delle predette
banche in ragione dell'escussione da queste ultime richiesta ed avviata, per il medesimo lasso di
tempo indicato sub i), o quantomeno per il lasso di tempo occorrente a per fornire il proprio
parere rispetto alla proposta di accordo presentata dalla società ricorrente e assentita da*





, ovvero adottare ogni provvedimento cautelare ritenuto di giustizia per conseguire gli obiettivi indicati nella presente istanza, fermi e impregiudicati i diritti delle banche garantite da al termine del periodo di efficacia dell'emanando provvedimento cautelare.”;

rilevato che, come esposto da parte ricorrente nel ricorso, “OMISSIS...Malgrado i plurimi tentativi esperiti da parte della società debitrice di conseguire un atteggiamento maggiormente collaborativo da parte delle banche in parola, allo stato i procedimenti di escussione della garanzia continuano e sono in corso di svolgimento; qualora dovessero concludersi prima del termine del percorso di composizione che qui ci occupa (e quindi dovesse pagare le banche, esercitando conseguentemente il diritto di surroga nei confronti della), l'introduzione, nel passivo della società, di un debito privilegiato di tal fatta potrebbe in vero: i) pregiudicare l'interesse della massa dei creditori, che allo stato sono tutti chirografari e si vedrebbero affiancare loro un “nuovo” creditore super-privilegiato; ii) pregiudicare, in particolare, l'interesse dell'istituto di credito () non garantito da e titolare di un credito chirografario (che ha finanche accettato la proposta di accordo della società debitrice, partecipando alle trattative in atteggiamento collaborativo e orientata a buona fede e correttezza); iii) pregiudicare l'interesse della società debitrice, che si troverebbe costretta a mutare le proprie previsioni finanziarie, rischiando di compromettere le prospettive di risanamento (anche tenuto conto che, in uno scenario siffatto, i creditori aderenti potrebbero non essere più soddisfatti, obtorto collo, nei tempi previsti e quindi potrebbero finanche revocare il proprio consenso); iv) pregiudicare addirittura anche l'interesse di che, come detto, non è allo stato neanche a conoscenza della maggiore convenienza che sarebbe oggettivamente scaturita dall'adesione all'accordo da parte delle banche garantite. Per converso, qualora fosse sospeso il procedimento di escussione della garanzia da parte di per il tempo occorrente alla conclusione delle trattative, in caso di assenso della stessa alla proposta di accordo cui ha aderito , sarebbe verosimile e agevole ipotizzare la celere chiusura del percorso di composizione negoziata della crisi ricorrendo a un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa che, pur non pregiudicando gli interessi delle altre banche non garantite da consentirebbe di ripristinare l'equilibrio nell'assetto di interessi individuato sub § 24. Anzi: ci sia consentito aggiungere che, a ben vedere, anche le stesse banche garantite da (tutte, nessuna esclusa), in ragione della percentuale di stralcio offerta dalla società debitrice (25%), conseguirebbero una oggettiva maggiore convenienza dall'adesione all'accordo, piuttosto che dall'escussione della garanzia! A parere di chi scrive, il risultato di sospendere il procedimento di escussione della garanzia in quanto non spontaneamente derivato, fin qui, dall'atteggiamento collaborativo degli istituti di credito suindicati, potrebbe essere conseguito unicamente ricorrendo a





un provvedimento cautelare, che in questa sede, quindi, si richiede, ai sensi dell'art. 19, C.C.I.I.”;
evidenziato che tutti gli istituti di credito controinteressati (_____
_____), nonché _____ sono stati
destinatari delle notifiche via PEC con ricevute di consegna in data 27 marzo 2024 e non hanno inteso
costituirsi in giudizio né comparire alle udienze, né hanno resistito alle istanze cautelari;
rilevato che all'ultima udienza del 30 aprile 2024 parte ricorrente ha precisato che “...sono venute
meno le esigenze cautelari verso _____, per cui rinuncia alla domanda nei
confronti del predetto istituto di credito, mentre insiste nella concessione delle misure cautelari
anche nei confronti degli altri soggetti _____ e _____ evocati in giudizio, nei
confronti del controinteressato _____ come da conclusioni del ricorso in via cautelare che vengono
rilette dal giudice”;
rilevato dunque che la domanda cautelare riguarda soltanto le posizioni di _____
_____ oltre a _____ in quanto si è dato atto nel ricorso “che sono state le trattative sono
state fruttuosamente e positivamente concluse, in coerenza con le previsioni del piano... con l'istituto
di credito (_____ rantito da _____ ndr nella persona del servicer
_____ ; uno dei quattro istituti di credito (_____) garantito da
MCC.”;
considerato che all'udienza in data 17 aprile 2024, quanto alla posizione di _____
_____, è stata chiarita la concreta portata economica dell'accordo proposto alle banche dalla
ricorrente, ovvero “...un possibile accordo che preveda il 25 per cento per la linea di credito sia
garantita da _____ che non garantita e l'escussione ridotta della garanzia da parte della banca per
l'importo garantito del 90% e quello transattivo proposto da _____ (65%) ed adesione
all'accordo da parte di _____ con rinuncia alla surroga per la differenza”;
rilevato che, con riferimento all'adozione delle misure cautelari richieste dalla ricorrente, appare
sussistere, così come evidenziato dall'esperto nella propria relazione, quanto al *periculum in mora*,
un nesso di funzionalità tra le stesse e il buon esito delle trattative nonché con il concreto risanamento
imprenditoriale, in quanto la richiesta cautelare è volta a impedire che nelle more della conclusione
delle trattative – per effetto dell'escussione all'esito del procedimento di attivazione della garanzia -
la società si trovi costretta a considerare nel proprio piano e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti
ex artt. 57 ss., C.C.I.I il diverso e maggiore “super-privilegio” ante primo grado di _____ che dalla
conclusione dell'accordo conseguirebbe un risparmio di risorse “pubbliche” rispetto alla procedura
concorsuale liquidatoria;
rilevato che in caso contrario vi sarebbe l'esigenza di appostare la liquidità per l'intero quantomeno





come fondo rischi ed accantonamento così costringendo la debitrice a destinare altrimenti la finanza necessaria all'accordo proposto alle banche "chirografarie";

evidenziata pertanto la conseguenza di non poter allocare le stesse risorse finanziarie all'ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse – in pregiudizio diretto della proposta di accordo e della stessa ipotesi di risanamento proposta ai creditori - sul presupposto che l'accordo comporta un atteggiarsi diverso e più favorevole delle percentuali di soddisfazione con ingresso di finanza esterna (e possibile minor escussione "quantitativa" di da parte delle banche grazie alla finanza esterna), sempre ove vi sia l'adesione di all'accordo predetto, nonché sul presupposto della maggior convenienza per gli istituti di credito dell'ipotesi di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che quanto al *fumus boni iuris* si richiama integralmente l'ordinanza di proroga delle misure protettive in data 8 aprile 2024 in tema di concreta risanabilità dell'impresa ricorrente;

rilevato che, in punto sussistenza del *fumus* e del *periculum*, certamente sussistenti nel caso di specie, può richiamarsi l'orientamento che qui si riporta del Tribunale di Salerno TERZA SEZIONE CIVILE

in data 22.2.2024, in <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30923>

Il *fumus boni iuris* appare pertanto basarsi: da una parte, nella precondizione di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, dall'altra, nel giudizio di risanabilità, secondo criteri di razionalità (ovvero di concreta probabilità), della situazione di crisi.

Invero, il requisito del *fumus boni iuris* della tutela protettiva ex art. 19 CCII non può prescindere, proprio in considerazione della natura dell'istituto della composizione negoziata, dal verificare la funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Tale assunto si evince chiaramente dalla lettera normativa dove è chiarito che le misure devono essere "funzionali" al buon esito delle trattative dalla cui strumentalità rispetto alle soluzioni di risanamento possibili non può dunque prescindere.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, questo dev'essere interpretato come il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. La sussistenza di tale presupposto va verificata sulla base delle trattative in corso; queste, infatti, devono essere caratterizzate da concretezza e serietà, ovvero devono essere effettivamente protese al raggiungimento di un accordo, e condotte con correttezza e buona fede, in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione.





considerato che nel motivato parere favorevole dell'esperto dott.ssa depositato telematicamente il 3.4.2024 si legge in proposito – con ragionamento congruo e condivisibile sul piano logico-giuridico e fattuale – che “...Viene, inoltre, in evidenza che gli altri tre istituti di credito garantiti da _____) non hanno prestato assenso alla proposta di accordo formulata da _____ e, allo stato non risulta essere stata data formale comunicazione a _____ medesima proposta a saldo e stralcio...OMISSIS... La proposta di accordo formulata dalla società debitrice consentirebbe a _____ un risparmio del 25%, in caso di pagamento del credito garantito attualmente inadempito, rispetto allo scenario scaturente dall'alternativa liquidatoria; l'omessa comunicazione da parte delle banche potrebbe pregiudicare l'interesse della stessa _____ ...OMISSIS... L'omessa comunicazione della proposta di accordo di _____ a _____ da parte degli Istituti di credito, potrebbe vanificare il percorso di risanamento fin qui diligentemente affrontato dall'impresa. La scrivente evidenzia che, alla data del presente parere, i procedimenti di escussione della garanzia _____ non sono stati interrotti; qualora dovessero concludersi prima del termine del percorso avviato con la composizione negoziata, con il pagamento alle banche da parte di _____ ed il conseguente esercizio del diritto di surroga nei confronti di _____, troverebbe ingresso nel passivo della società, un debito privilegiato, con grave pregiudizio per l'impresa ricorrente...”;

p.q.m.

letto l'art. 19 CCII, dispone in via cautelare che è vietato ai creditori bancari _____ ed _____ procedere ad ogni procedura di recupero del credito e comunque alla escussione della garanzia _____ ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI, in relazione ai contratti bancari con tali creditori bancari conclusi dalla ricorrente;

- che è vietato a MCC esigere l'azione esecutiva e/o di recupero credito dell'istituto finanziatore garantito _____ ed _____ in relazione alla garanzia statale _____ in espressa deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra _____ e l'impresa finanziatrice (banca);

- che è sospeso ed inibito ove già iniziato il procedimento istruttorio di escussione della garanzia _____ da parte di _____, così come è inibita la relativa escussione ed il pagamento delle somme richieste da parte di _____ a beneficio dei predetti creditori bancari;

STABILISCE quale termine di durata delle misure cautelari concesse **il 30 giugno 2024**, in linea con il termine prorogato per le misure protettive.





Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 CCII e la comunicazione a parte ricorrente ed invita la parte ricorrente a comunicare con urgenza la presente ordinanza via PEC alle parti non costituite

Milano, 12 maggio 2024

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli

